



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
MAZZARRONE - LICODIA EUBEA  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA

(Approvazione del Consiglio d'Istituto in data 24/09/2019 con deliberazione N. 96)

### PREMESSA

Il presente regolamento ha la finalità di regolamentare, la fruizione della palestra da parte delle studentesse e degli studenti di questo Istituto e di estendere, ove possibile e a domanda, la fruizione della palestra scolastica dell'Istituto Comprensivo Mazzarrone-Licodia Eubea alle istituzioni presenti sul territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

### Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art.1

L'uso della palestra e degli impianti sportivi è **prioritariamente** riservato alle alunne e agli alunni dell'istituto per lo svolgimento delle seguenti attività:

- Lezioni di Scienze motorie e di ginnastica correttiva;
- Esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva;
- Allenamenti per la partecipazione a tornei scolastici e interscolastici;
- Attività didattiche programmate dagli OO.CC. e destinate alle alunne e agli alunni dell'Istituto;

#### Art.2

L'uso della palestra è consentito anche per l'effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio d'Istituto e per tornei che comportano la partecipazione di altre componenti scolastiche.

#### Art.3

Per qualsiasi attività svolta dalle alunne e dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di un insegnante di Scienze Motorie.

All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di Scienze Motorie.

### Titolo II DISPOSIZIONI GENERALI PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA ALLE ISTITUZIONI PRESENTI SUL TERRITORIO

#### Art. 4

##### Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo, in orario extrascolastico, della palestra annessa all'Istituto Comprensivo "Mazzarrone- Licodia Eubea" della sede di Mazzarrone e della



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
MAZZARRONE - LICODIA EUBEA  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

sede di Licodia Eubea, per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola.

Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano dell'Offerta Formativa.

#### **Art.5**

##### **Soggetti legittimati all'utilizzo della palestra scolastica.**

Sono legittimati a presentare istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione per l'uso della palestra al di fuori degli orari di utilizzo scolastico, i seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive;
- b) enti di promozione sportiva;
- c) associazioni sportive;
- d) società sportive;
- e) comitati cittadini;
- f) singole persone che, fornite di idoneo titolo, intendono espletare corsi sportivi per gruppi di cittadini.

#### **Art. 6**

##### **Scopi e relative condizioni legittimanti l'utilizzo della palestra.**

I soggetti di cui al precedente art. 2 possono ottenere l'utilizzo della palestra esclusivamente per lo svolgimento di attività sportive, formative, ricreative e sociali, prive di ogni fine di lucro.

#### **Art.7**

##### **Concessioni per uso extra scolastico.**

La palestra può essere concessa in uso, al di fuori dell'orario di utilizzo scolastico, ai soggetti di cui all'art. 2 che, congiuntamente alla richiesta scritta, dichiarino sotto la loro responsabilità che svolgeranno nella struttura attività sportive prive di fini speculativi. Tutte le concessioni, anche se rilasciate per i giorni festivi o per i periodi delle vacanze scolastiche, devono ottenere l'assenso delle autorità scolastiche (Dirigente Scolastico– Consiglio di Istituto).

### **Titolo III**

#### **PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 8**

##### **Modalità e termini per la presentazione delle istanze di concessione**

**8.1** L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante delle associazioni, è rivolta all'Ente e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato.

**8.2** L'istanza deve pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede la data indicata dal timbro postale.



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
MAZZARRONE - LICODIA EUBEA  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

**8.3** Nella domanda dovranno essere indicati:

- a) dati fiscali e sede legale dell'Ente, Associazione, Istituzione, Società, ecc. richiedente, nonché i dati anagrafici e fiscali del legale rappresentante o della persona fisica (se il richiedente sia solo persona fisica);
- b) l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere;
- c) la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra;
- d) la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva;
- e) la dichiarazione che il personale sportivo utilizzato è personale qualificato (diplomato Isef o istruttore federale).
- f) anno di costituzione della associazione, ente, ecc..

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) copia dello statuto ed atto costitutivo dell'Associazione regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all'atto di nomina del legale rappresentante, che attestino le finalità e l'assenza di lucro dell'attività dell'Associazione. Detta documentazione, per gli anni successivi, potrà essere autocertificata ai sensi della normativa vigente;
- b) curriculum delle attività svolte nell'ambito sportivo;
- c) documentazione attestante l'iscrizione al Registro Nazionale CONI delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche e/o l'affiliazione ad altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- d) attestato da parte delle Federazioni Sportive di partecipazione nella stagione precedente ai campionati federali con indicazione specifica delle categorie (nazionale, regionale, provinciale).
- e) dichiarazione di assunzione di responsabilità del richiedente o legale rappresentante;**
- f) impegno a presentare, al momento della firma della convenzione/concessione, polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni che possono derivare alla struttura richiesta e/o alle attrezzature in essa esistenti dalla attività svolta.**

Tutti i dati comunicati saranno trattati ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

## **Art. 9**

### **Concessione**

**9.1** La concessione non è rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro e si intende automaticamente scaduta il **31 maggio** di ciascun anno.

**9.2** L'utilizzo delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

**9.3** La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.

**9.4** Al Dirigente dell'Istituzione Scolastica interessata è riservato lo svolgimento della successiva attività negoziale connessa all'utilizzo temporaneo della palestra mediante stipula di apposita convenzione con il concessionario.

**9.5** La convenzione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
MAZZARRONE - LICODIA EUBEA  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

**9.6** La palestra non può essere concessa per attività sportive non compatibili con la specificità della struttura, quali calcetto, etc.

**9.7** La palestra può essere concessa solo nelle ore lasciate libere dalle esigenze didattiche e, in ogni caso, non oltre le ore 20.00. Richieste di utilizzo della palestra oltre il suddetto orario verranno valutate caso per caso dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio d'Istituto

#### **Art. 10**

##### **Prescrizioni in materia di sicurezza**

**10.1** Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.Lgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni. Il concessionario ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

**10.2** Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascia dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

#### **Art.11**

##### **Ordine di priorità per la concessione della palestra**

Nel caso in cui le richieste superino la disponibilità delle fasce orarie extra scolastiche, nonché in caso di più domande per l'uso della palestra, verrà predisposta una graduatoria dei richiedenti in base ai seguenti criteri di priorità, con efficacia sequenziale:

- 1) Associazioni sportive locali aventi sede nel territorio dei Comuni di Mazzarrone e Licodia Eubea, con priorità per quelle costituite da più anni;
- 2) Partecipazione ad attività federali o promozionali;
- 3) Esperienze organizzative nella promozione della pratica sportiva a qualsiasi livello;
- 4) Associazioni sportive extracomunali;
- 5) Priorità cronologica nella presentazione delle domande.

### **Titolo IV OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

#### **Art. 12**

##### **Doveri del concessionario**

**12.1** Il concessionario assume a proprio carico le spese relative ad accurata pulizia della palestra e dei relativi spogliatoi e servizi igienici dopo ogni utilizzo, nonché quelle concernenti la vigilanza, anche degli spazi esterni resi accessibili per l'utilizzo della palestra, e quelle per il personale necessario allo svolgimento delle attività. Qualsiasi sia l'ora di fine utilizzo della struttura, la medesima deve risultare pulita la mattina seguente quando vi è l'accesso da parte delle scuole, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento.



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
MAZZARRONE - LICODIA EUBEA  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

**12.2** Per le spese strettamente necessarie al consumo di energia elettrica e acqua conseguente all'uso degli impianti il concessionario riconoscerà all'Istituto Comprensivo "Mazzarrone- Licodia Eubea" il rimborso delle spese richieste dall'Ente proprietario

**12.3** Il concessionario assume a proprio carico le spese del collaboratore scolastico addetto all'apertura e alla chiusura della palestra.

**12.4** Il concessionario è tenuto a non utilizzare la struttura per gare o campionati federali o altre manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

**12.5** Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola.

**12.6** Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura può essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del Dirigente Scolastico.

La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introduce nella palestra della scuola.

**12.7** Il concessionario è tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività, a mezzo lettera raccomandata AR, l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva esercitata che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.

**12.8** È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

**12.9** L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non partecipano alla attività sportiva;

**12.10** Il concessionario deve rispettare e far rispettare tutte le disposizioni vigenti in tema di salubrità ed igiene pubblica, di ordine pubblico e di sicurezza, **assicurando** i propri collaboratori e quanti presteranno la loro opera a favore del concessionario, nonché le persone che a qualsiasi titolo svolgeranno l'attività sportiva, formativa o ricreativa oggetto di concessione.

**12.11** Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. Devono, inoltre, garantire la salvaguardia di ogni parte della struttura e, in particolare, del fondo calpestabile, vietando in modo assoluto l'entrata nel locale di persone sprovviste delle dovute idonee "calzature ginniche" o di materiale e attrezzature che possano danneggiare il pavimento.

**12.12** Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze.

**12.13** Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. È espressamente vietata l'utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

**12.14** In qualsiasi momento il concessionario deve consentire l'accesso al personale dell'Ente proprietario o della scuola incaricato di effettuare verifiche.

## **Art. 13**

### **Responsabilità del concessionario**

Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
MAZZARRONE - LICODIA EUBEA  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa dichiarazione liberatoria.

**La concessione è subordinata alla stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la Responsabilità Civile con un Istituto Assicurativo, da allegare alla convenzione (comma 4, art. 39 del D.I. n. 129/2018);**

Nel caso di danni accertati alla struttura, agli impianti e/o alle attrezzature presenti, l'Amministrazione procederà alla loro quantificazione.

Qualora il concessionario non provveda al ripristino delle condizioni entro il termine stabilito dall'Amministrazione, la concessione potrà essere revocata, fermo il diritto dell'Amministrazione stessa di rivalersi sul concessionario.

#### **Art. 14**

##### **Sospensione delle attività**

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

#### **Art.15**

##### **Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia**

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, deve darne immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

### **Titolo V**

#### **SOSPENSIONE – REVOCA – DINIEGO DELLA CONCESSIONE**

#### **Art. 16**

##### **Sospensione della concessione.**

La concessione può essere temporaneamente sospesa per:

- a) sopravvenute esigenze delle Autorità Scolastiche, nonché per necessità di interesse pubblico;
- b) svolgimento di particolari manifestazioni;
- c) motivi tecnici e/o interventi di manutenzione da effettuare in termini immediati;
- d) cause di forza maggiore;
- e) ulteriori prescrizioni aggiunte nell'atto di concessione o nella convenzione.

#### **Art. 17**

##### **Revoca della concessione.**

La concessione può essere revocata per una delle seguenti cause:

- a) inadeguata pulizia della struttura, segnalata dai Capi di Istituto per almeno 3 volte nel periodo di durata della concessione;
- b) sub-concessione ad altro soggetto del proprio orario;
- c) uso della struttura in orari diversi da quelli autorizzati, senza nessuna comunicazione all'Ufficio competente;
- d) danni alla struttura non immediatamente riparati;
- e) uso della struttura per finalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta ed accolte nell'atto di concessione;



ISTITUTO SCOLASTICO STATALE COMPRENSIVO  
**MAZZARRONE - LICODIA EUBEA**  
Via Alcide De Gasperi, 1  
MAZZARRONE (CT)

f) duplicazione delle chiavi della struttura e consegna a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione;

**Art. 18**

**Diniego di concessione.**

Oltre che nei casi di insussistenza dei requisiti soggettivi o di indisponibilità delle strutture o di fasce temporali disponibili, l'Amministrazione potrà negare la concessione nei confronti di richiedenti che siano già incorsi in provvedimenti di revoca di concessioni precedentemente rilasciate.

Pertanto, nel caso in cui un richiedente abbia avuto in concessione nell'anno precedente l'impianto incorrendo, durante la gestione, nella revoca della concessione medesima, la domanda successivamente presentata dal medesimo soggetto potrà non essere presa in considerazione.

**Titolo VI**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 19**

**Norma finale**

L'autorizzazione di qualsiasi attività nella palestra scolastica per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, può essere concessa solo previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa

**Art 20**

**Pubblicità del regolamento**

Al presente regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. Copia dello stesso deve essere inoltre sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche sul sito web dell'Istituto, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.

**Art. 21**

**Rinvio alle norme generali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, alla legge 7 agosto 1990 n. 41 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai regolamenti provinciali.

**Art. 22**

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore per l'anno scolastico in corso, secondo i termini e le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione da parte del Consiglio d'Istituto.